

Rivalutazione del Tfr

Coefficiente di dicembre 2011

A norma dell'art. 2120, commi 4 e 5, c.c. (legge n. 297/1982), il tasso al mese di dicembre per la rivalutazione dei Tfr accantonati al 31.12.2010 (al netto di anticipazioni corrisposte e di imposta sostitutiva sulla rivalutazione 2010) è stato fissato dall'Istat nella misura pari a 3,880058%.

Tale coefficiente è utilizzato per:

- determinare il costo della rivalutazione al mese di dicembre 2011 del Fondo per il Tfr al 31.12.2010 da imputare nella contabilità industriale;
- rivalutare il Tfr al 31.12.2010 da corrispondere ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato nel periodo 15.12.2011-14.1.2012.

Tfr dal 2001 - Il Tfr maturato dal 2001 è soggetto a un nuovo regime fiscale (Dlgs n. 47/2000; Dlgs n. 168/2001). La rivalutazione deve essere tenuta separata perché va assoggettata ad imposta sostitutiva dell'11% e non concorre al calcolo del reddito di riferimento ai fini della determinazione dell'aliquota di tassazione.

Pagamento - La Cassazione, con sentenza n. 1040/

2002, ha affermato che il diritto al pagamento del Tfr matura alla cessazione del rapporto e che a tale data deve essere pagato tutto il Tfr maturato: le differenze di rivalutazione, conseguenti alla pubblicazione degli indici Istat, potranno essere saldate successivamente al conguaglio (si veda Cass. n. 4822/2002).

L'aliquota è così composta	
Dicembre 2011	
1,500000%	Quota fissa 12/12 dell'1,5%
2,380058%	75% dell'aumento in percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie degli operai e impiegati del mese di dicembre 2011 (104,00) rispetto al mese di dicembre 2010 (100 con coefficiente di raccordo 1,373)
3,880058%	Totale
1,03880058	Montante

Coefficienti: da dicembre 2002 a dicembre 2010 e mesi 2011

	Periodo di validità del coefficiente	Rivalutazione %	Montante del mese
Dicembre 2002		3,504310	1,03504310
Dicembre 2003		3,200252	1,03200252
Dicembre 2004		2,793103	1,02793103
Dicembre 2005		2,952785	1,02952785
Dicembre 2006		2,747031	1,02747031
Dicembre 2007		3,485981	1,03485981
Dicembre 2008		3,036419	1,03036419
Dicembre 2009		2,224907	1,02224907
Dicembre 2010		2,935935	1,02935935
Anno 2011			
Gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,421749	1,00421749
Febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,769960	1,00769960
Marzo	15 marzo - 14 aprile	1,192576	1,01192576
Aprile	15 aprile - 14 maggio	1,689595	1,01689595
Maggio	15 maggio - 14 giugno	1,888999	1,01888999
Giugno	15 giugno - 14 luglio	2,088403	1,02088403
Luglio	15 luglio - 14 agosto	2,436615	1,02436615
Agosto	15 agosto - 14 settembre	2,784827	1,02784827
Settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,909827	1,02909827
Ottobre	15 ottobre - 14 novembre	3,332442	1,03332442
Novembre	15 novembre - 14 dicembre	3,531846	1,03531846
Dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2011	3,880058	1,03880058

corrente che, a fronte della eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, deve provare l'assenza dei requisiti numerici e quindi di stabilità del posto di lavoro che impediscono il decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.

Nota - Una lavoratrice svolge per lungo tempo compiti di responsabile del ricevimento di una foresteria di grandi dimensioni destinata ad accogliere per conto di un importante istituto internazionale studiosi provenienti da tutto il mondo.

Ritiene non conforme alla normativa contrattuale applicabile, nel caso di specie alle declaratorie professionali del Ccnl Turismo Alberghi il suo inquadramento nel livello secondo.

Una parte del credito da questa vantata è però dichiarata prescritta dal Tribunale di Trieste in quanto, di fronte all'eccezione di prescrizione puntualmente formulata dal convenuto, parte ricorrente non ha offerto e fornito la prova del requisito numerico della convenuta che non consentiva la tutela reale del posto di lavoro e quindi la non decorrenza dei termini di prescrizione in corso di rapporto di lavoro.

Il requisito numerico relativo ai dipendenti dell'azienda rileva in primo luogo come requisito per l'applicazione della tutela reintegratoria in luogo della tutela obbligatoria.

Ne deriva rilievo anche ai fini dell'interruzione dei crediti di lavoro, non decorrendo la prescrizione laddove il lavoratore non disponga della tutela reintegratoria in caso di licenziamento.

Si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza su a chi competa la prova del requisito dimensionale ai fini dell'ottenimento della tutela reale o della semplice tutela obbligatoria (riassunzione o risarcimento del danno).

Dapprima le sezioni unite della Corte di Cassazione 4 marzo 1988 ritenevano che l'onere di provare in giudizio il requisito numerico incombesse sul ricorrente lavoratore, trattandosi di fatto costitutivo del diritto alla reintegrazione, qualora questi fosse a richiedere la reintegra.

Differentemente per quanto riguardava la prescrizione in corso di rapporto di lavoro, la Cassazione 20 giugno 1997, n. 5494, riteneva che tale riparto della prova involgeva l'onere del datore di lavoro che eccepiva la prescrizione.

Successivamente, la Cassazione mutava orientamento

(Cass. 22 gennaio 1999, n. 613) ritenendo invece come l'onere di dimostrare la consistenza dell'azienda incombesse sul datore di lavoro, non importa se attore o convenuto.

Intervenivano quindi di nuovo le sezioni unite della Cassazione (10 gennaio 2006, n. 141) che imponevano l'onere probatorio dei requisiti dimensionali a carico del datore di lavoro, ritenendo che la tutela reale fosse la norma e quindi non vi fosse necessità alcuna per chi l'invocava di provarne il fatto costitutivo.

Per un approfondito commento della sentenza sezioni unite 10 gennaio 2006, n. 241, vedasi Massimario di giurisprudenza del lavoro n. 6/2006, 499, Bogletich, *Onere della prova dei requisiti dimensionali dell'azienda: esigenze di giustizia inducono le sezioni unite della Cassazione ad avallare l'orientamento esegetico minoritario.*

L'autore, dopo una disamina dei principali interventi giurisprudenziali in materia, rileva come la dottrina ritenga sostanzialmente che l'onere probatorio in tema di dimensioni dell'azienda venga fatto ricadere sul datore di lavoro. L'autore cita in proposito numerosissima dottrina che si è cimentata sul punto. (G. Pera, *Licenziamenti individuali*, in Enc. giur. Treccani, Roma 1990, vol. XIX; *La nuova disciplina dei licenziamenti individuali - legge 11 maggio 1990, n. 108*: I) M. De Luca, *Campo di applicazione delle «tutele» e giustificazione dei licenziamenti*, 337 - II) M. D'Antona, *La reintegrazione e il risarcimento del danno*, 356 - III) A. Proto Pisani, *Giudizio di legittimità dell'impugnazione dei licenziamenti*, 364 - IV) C.M. Barone, *Conciliazione obbligatoria ed arbitrato*, 375 - V) O. Fanelli, *Orientamenti giurisprudenziali e nuova disciplina*, 381, in *Foro it.* 1990, V; G. Pera, *Le disposizioni processuali della legge n. 108/1990 sui licenziamenti*, in *Giust. civ.* 1990, II, 389; P. Sandulli, A. Vallebona, C. Pisani, *La nuova disciplina dei licenziamenti individuali*, Padova 1990; *legge 11 maggio 1990, n. 108: disciplina dei licenziamenti individuali commentario*, a cura di R. e Luca Tamajo e M. D'Antona M., con la collaborazione di C. Alessi, B. Caruso, R. Romei, Profeta V. in *Nuove leggi civ.* 1991, 133).

Per quanto riguarda invece il tema della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro da noi affrontato, la Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 26 maggio 2008 (in *Guida al Lavoro* n. 24/2008, pag. 21 con nota di Zavalloni), ha esteso anche in tema di prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, l'onere probatorio a carico del datore di lavoro.

ESEMPIO

Dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro il 13 gennaio 2012 (anzianità: 10 anni e 3 mesi fino al 31.12.2000 + 11 anni dal 2001 = 21 anni e 3 mesi)

- Tfr al 31 dicembre 2000	€ 16.983,69	
- Tfr anni dal 2001 al 2010 (€ 13.875,05 + rivalutazione 6.875,44)	€ 20.750,49 ⁽¹⁾	
- Tfr periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011	€ 1.488,00 ⁽²⁾	
- Contributo Fondo pensioni 0,50% di cui alla legge n. 297/1982 Tfr al 31 dicembre 2000	€ 111,60	
	€ 16.983,69	(base imponibile fiscale secondo le regole in vigore fino al 31.12.2000)
Tfr anni dal 2001 al 2010	€ 13.875,05 ⁽¹⁾	(base imponibile fiscale secondo le regole dettate dal Dlgs n. 47/2000)
Rivalutazione dal 2001 al 2010	€ 6.875,44	(al netto dell'imposta sostitutiva)
Rivalutazione 2011 (3,880058% di euro 37.734,18)	€ 1.464,11 ⁽³⁾	(soggetta a imposta sostitutiva dell'11%; l'imposta è imputata a riduzione del fondo)
Tfr 1° gennaio-31 dicembre 2011	€ 1.488,00 ⁽²⁾	(base imponibile fiscale al netto del contributo fondo pensioni, secondo le nuove regole dettate dal Dlgs n. 47/2000)

TASSAZIONE

a) Calcolo imposta sostitutiva 11%

Rivalutazione 2011 € 1.464,11 x 11% = 161,05⁽⁵⁾ (Da versare entro il 16.2.2012. L'imposta è imputata a riduzione del fondo)

b) Calcolo dell'imposta sul Tfr

b1) Calcolo con le aliquote per scaglioni di reddito in vigore fino al 31.12.2006

- determinazione del reddito di riferimento € (16.983,69 + 13.875,05 + 1.488,00 - 111,60)/21,25 anni di anzianità complessivi x 12 = 18.203,37;
- determinazione dell'aliquota € 18.203,37 x 23% = 4.186,78 x 100/18.203,37 = 23%;
- imposta sul Tfr maturato al 31.12.2000 € (16.983,69 - 3.176,21) x 23% = 3.175,72;
- imposta sul fondo maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2011 € (13.875,05 + 1.488,00 - 111,60) x 23% = 3.507,83 - 59,56⁽⁶⁾ = 3.448,27 (imposta soggetta a riliquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Tfr netto al dipendente

- Tfr maturato al 31.12.2000 € (16.983,69 - 3.175,72)	€ 13.807,97
- Tfr maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2011 € (13.875,05 + 1.488,00 - 111,60 - 3.448,27)	€ 11.803,18
- Rivalutazione dal 2001 al 2011 (6.875,44 + 1.464,11 - 161,05)	€ 8.178,50
	€ 33.789,65⁽⁴⁾

b2) Calcolo con le aliquote per scaglioni di reddito in vigore dall'1.1.2007

- determinazione del reddito di riferimento € (16.983,69 + 13.875,05 + 1.488,00 - 111,60)/21,25 anni di anzianità complessivi x 12 = 18.203,37;
- determinazione dell'aliquota € 18.203,37 x 27% - 600,00 = 4.314,91 x 100/18.203,37 = 23,70%;
- imposta sul Tfr maturato al 31.12.2000 € (16.983,69 - 3.176,21) x 23,70% = 3.272,37;
- imposta sul fondo maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2011 € (13.875,05 + 1.488,00 - 111,60) x 23,70% = 3.614,59 - 59,56⁽⁶⁾ = 3.555,03 (imposta soggetta a riliquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Tfr netto al dipendente

- Tfr maturato al 31.12.2000 € (16.983,69 - 3.272,37)	€ 13.711,32
- Tfr maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2011 € (13.875,05 + 1.488,00 - 111,60 - 3.555,03)	€ 11.696,42
- Rivalutazione dal 2001 al 2011 (6.875,44 + 1.464,11 - 161,05)	€ 8.178,50
	€ 33.586,24⁽⁴⁾

N.B. Risulta più favorevole il calcolo con i parametri fiscali al 31.12.2006 (Ipotesi b1).

Note: (1) Di cui € 5.276,20 versati al Fondo Tesoreria (scelta dal mese di marzo 2007). (2) Interamente versato al Fondo Tesoreria. (3) Di cui 182,20 (5.276,20 x 3,880058% = € 204,72 - € 22,52) da recuperare dal Fondo Tesoreria Inps attraverso il flusso Uniemens (Denuncia individuale: Elemento «mese tesoreria» - Elemento «Prestazione» - «Importo liquidazione», indicare l'importo corrispondente al recupero con le causali ex DM10 PF10 e PF20; Denuncia aziendale: Elemento «Recupero Tfr» - Causale «Rec. Tfr», indicare PF10 o PF20 - «Importo Rec. Tfr», indicare l'importo del recupero). (4) € 6.652,60 (possono essere recuperati dal Fondo Tesoreria Inps attraverso il flusso Uniemens (Denuncia individuale: Elemento «mese tesoreria» - Elemento «Prestazione» - «Importo liquidazione», indicare l'importo corrispondente al recupero con le causali ex DM10 PF10 e PF20; Denuncia aziendale: Elemento «Recupero Tfr» - Causale «Rec. Tfr», indicare PF10 o PF20 - «Importo Rec. Tfr», indicare l'importo del recupero). (5) Di cui € 22,52 da recuperare dal Fondo Tesoreria Inps attraverso il flusso Uniemens (Denuncia aziendale: Elemento «Recupero Tfr» - «Causale Rec. Tfr», indicare PF30 - «Importo Rec. Tfr», indicare l'importo da recuperare). (6) A decorrere dai Tfr il cui diritto alla percezione è sorto a partire dal 1° aprile 2008, l'imposta dovuta sui Tfr è ridotta (applicazione di una detrazione) di un importo pari: a) € 70,00, se il reddito di riferimento non supera € 7.500; b) € 50,00, aumentato del prodotto fra € 20 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito di riferimento, e € 20.500, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a € 7.500 ma non a € 28.000; c) € 50, se il reddito di riferimento supera € 28.000 ma non € 30.000, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 30.000, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di € 2.000. **Clausola di salvaguardia per i Tfr** - L'Agenzia delle Entrate (circ. n. 15/2007), ha precisato che la verifica dell'aliquota più favorevole (applicazione delle regole in vigore al 31.12.2006 ovvero quelle in vigore all'1.1.2007) deve essere effettuata dal sostituto d'imposta in sede di determinazione della ritenuta fiscale (l'amministrazione finanziaria effettuerà la sua verifica in sede di riliquidazione dell'imposta).

Rivalutazione dei crediti di lavoro

Dicembre 2011

Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati applicabile dal 1° gennaio 2002
(articolo 54, comma 12, legge n. 449/1997 - Base dicembre 1997: 106,5)

	2)*	3)**	4)***	2)*	3)**	4)***	2)*	3)**	4)***	2)*	3)**	4)***	2)*	3)**	4)***
	Anno 2002			Anno 2003			Anno 2004			Anno 2005			Anno 2006		
Gen.	116,5	1,0939	1,2257	119,6	1,1230	1,1939	122,0	1,1455	1,1704	123,9	1,1634	1,1525	126,6	1,1887	1,1279
Feb.	116,9	1,0977	1,2215	119,8	1,1249	1,1919	122,4	1,1493	1,1666	124,3	1,1671	1,1488	126,9	1,1915	1,1252
Mar.	117,2	1,1005	1,2184	120,2	1,1286	1,1880	122,5	1,1502	1,1656	124,5	1,1690	1,1469	127,1	1,1934	1,1235
Apr.	117,5	1,1033	1,2153	120,4	1,1305	1,1860	122,8	1,1531	1,1628	124,9	1,1728	1,1433	127,4	1,1962	1,1208
Mag.	117,7	1,1052	1,2132	120,5	1,1315	1,1850	123,0	1,1549	1,1609	125,1	1,1746	1,1414	127,8	1,2000	1,1173
Giu.	117,9	1,1070	1,2111	120,6	1,1324	1,1840	123,3	1,1577	1,1581	125,3	1,1765	1,1396	127,9	1,2009	1,1164
Lug.	118,0	1,1080	1,2101	120,9	1,1352	1,1811	123,4	1,1587	1,1571	125,6	1,1793	1,1369	128,2	1,2038	1,1138
Ago.	118,2	1,1099	1,2081	121,1	1,1371	1,1791	123,6	1,1606	1,1553	125,8	1,1812	1,1351	128,4	1,2056	1,1121
Sett.	118,4	1,1117	1,2060	121,4	1,1399	1,1762	123,6	1,1606	1,1553	125,9	1,1822	1,1342	128,4	1,2056	1,1121
Ott.	118,7	1,1146	1,2030	121,5	1,1408	1,1752	123,6	1,1606	1,1553	126,1	1,1840	1,1324	128,2	1,2038	1,1138
Nov.	119,0	1,1174	1,1999	121,8	1,1437	1,1723	123,9	1,1634	1,1525	126,1	1,1840	1,1324	128,3	1,2047	1,1130
Dic.	119,1	1,1183	1,1989	121,8	1,1437	1,1723	123,9	1,1634	1,1525	126,3	1,1859	1,1306	128,4	1,2056	1,1121
	2)*	3)**	4)***	2)*	3)**	4)***	2)*	3)**	4)***	2)*	3)**	4)***	2)*	3)**	4)***
	Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011		
Gen.	128,5	1,2066	1,1112	132,2	1,2413	1,0801	134,2	1,2601	1,0640	136,0	1,2770	1,0499	101,2	1,3047	1,0277
Feb.	128,8	1,2094	1,1086	132,5	1,2441	1,0777	134,5	1,2629	1,0617	136,2	1,2789	1,0484	101,5	1,3085	1,0246
Mar.	129,0	1,2113	1,1069	133,2	1,2507	1,0720	134,5	1,2629	1,0617	136,5	1,2817	1,0461	101,9	1,3137	1,0206
Apr.	129,2	1,2131	1,1052	133,5	1,2535	1,0696	134,8	1,2657	1,0593	137,0	1,2864	1,0423	102,4	1,3201	1,0156
Mag.	129,6	1,2169	1,1018	134,2	1,2601	1,0640	135,1	1,2685	1,0569	137,1	1,2873	1,0415	102,5	1,3214	1,0146
Giu.	129,9	1,2197	1,0992	134,8	1,2657	1,0593	135,3	1,2704	1,0554	137,1	1,2873	1,0415	102,6	1,3227	1,0136
Lug.	130,2	1,2225	1,0967	135,4	1,2714	1,0546	135,3	1,2704	1,0554	137,6	1,2920	1,0377	102,9	1,3266	1,0107
Ago.	130,4	1,2244	1,0950	135,5	1,2723	1,0538	135,8	1,2751	1,0515	137,9	1,2948	1,0355	103,2	1,3305	1,0078
Sett.	130,4	1,2244	1,0950	135,2	1,2695	1,0562	135,4	1,2714	1,0546	137,5	1,2911	1,0385	103,2	1,3305	1,0078
Ott.	130,8	1,2282	1,0917	135,2	1,2695	1,0562	135,5	1,2723	1,0538	137,8	1,2939	1,0362	103,6	1,3356	1,0039
Nov.	131,3	1,2329	1,0875	134,7	1,2648	1,0601	135,6	1,2732	1,0530	137,9	1,2948	1,0355	103,7	1,3369	1,0029
Dic.	131,8	1,2376	1,0834	134,5	1,2629	1,0617	135,8	1,2751	1,0515	138,4	1,2995	1,0317	104,0	1,3408	1,0000

* Indice Istat. Dal 1° gennaio 2011 nuovo indice base pari a 100 con coefficiente di raccordo pari a 1,373.

** Coeff. rivalut. per crediti ante 1998.

*** Coeff. per crediti a partire dal 2000.

Crediti riferiti a periodi anteriori al 1998 - L'importo da rivalutare deve essere moltiplicato per il coefficiente (indice sindacale) in vigore fino al 31 dicembre 1997 corrispondente al mese cui si riferisce il credito (si veda *Guida al Lavoro* n. 13/1998, pag. 18); il risultato ottenuto deve essere poi moltiplicato per il coefficiente della colonna 3.

Crediti riferiti a periodi decorrenti dal 1998 - L'importo da rivalutare (somme corrisposte nel mese di dicembre 2011) deve essere moltiplicato per il coefficiente della colonna 4 corrispondente al mese in cui è maturato il credito.

N.B. Per i crediti corrisposti nei mesi precedenti occorre fare riferimento ai coefficienti calcolati al mese di erogazione. Si vedano in tal senso le relative tabelle pubblicate nei precedenti numeri di *Guida al Lavoro*.